

**LINEE GUIDA PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A  
LIVELLO DI ENTE PER I DIPENDENTI DEI COLLEGI  
PROVINCIALI IPASVI**

**1.** La contrattazione integrativa a livello di ente si svolge tra il Collegio e le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Comparto (contratto enti pubblici non economici) (art. 8 CCNL 16.2.1999).

Essa è necessaria sia per la regolamentazione delle materie demandate dalla contrattazione nazionale alla contrattazione a livello di ente, sia per la disciplina del fondo di ente per i trattamenti accessori del personale ricompreso nelle aree A B e C, la cui costituzione è obbligatoria (art. 31 CCNL 16.2.1999).

La contrattazione deve essere attivata separatamente per l'area professionisti e l'area dirigenti, qualora il Collegio abbia dipendenti appartenenti a tali diverse aree.

**2.1** La costituzione del fondo di ente per i trattamenti accessori va effettuata secondo le norme vigenti nell'anno della sua istituzione, incrementando poi il fondo negli anni successivi con le integrazioni disposte dai vari contratti nazionali.

Ad esempio gli Enti che istituirono il fondo nei primi anni 90 (fondo allora chiamato "per il miglioramento dell'efficienza degli Enti") operarono sulla base dell'art. 12 del D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43 e poi applicarono all'importo originario gli incrementi previsti dai contratti successivi avendo come punto di riferimento il fondo di partenza.

Gli Enti che istituirono il fondo in anni successivi (sia per ritardo nell'applicazione della normativa sia per assunzione del primo dipendente negli anni successivi) dovettero invece confrontarsi con l'assenza di regole per l'istituzione del primo fondo ed adottarono vari criteri di calcolo dei quali il più corretto è la ricostruzione del fondo secondo le regole del D.P.R. 43/1990

applicate al nuovo/i dipendente/i con l'applicazione di tutti gli incrementi automatici previsti dai contratti successivi.

**2.2** Una volta costituito il fondo la contrattazione integrativa a livello di Ente è necessaria per disciplinare l'utilizzo del fondo medesimo; l'art. 32 dl C.C.N.L. 16.2.1999 indica gli utilizzi prioritari comunque finalizzati a promuovere miglioramenti dell'efficienza dell'Ente:

- Erogazione di compensi diretti ad incentivare la produttività.
- Finanziamento di sistemi di turnazione.
- Finanziamento di passaggi economici nell'ambito di ciascuna Area.
- Incentivazione alla mobilità del personale.
- Erogazione di compensi per specifiche responsabilità, rischi, disagi, gravose articolazioni dell'orario di lavoro, reperibilità.
- Erogazione di compensi correlati al merito individuale.

Senza comunque escludere altre tipologie di utilizzi purché finalizzate al miglioramento dell'efficienza.

**2.3** I compensi per lavoro straordinario nella prima attuazione del fondo incentivazione del D.P.R. 43/90 entravano sia nel computo dell'ammontare del fondo sia del suo utilizzo. Con il Contratto 16-2-1999 sia lo stanziamento che l'utilizzo per il lavoro straordinario è stato enucleato dal fondo e pertanto quantomeno gli Enti che hanno istituito il fondo dopo il 1999 devono operare in questa direzione.

**2.4** I contratti collettivi nazionali successivi hanno previsto ulteriori utilizzi tra i quali, obbligatorio, l'erogazione dell'indennità di Ente (art. 26 C.C.N.L. 9 ottobre 2003) e, facoltativo, l'indennità di posizione organizzativa (art. 16 C.C.N.L. 1.10.2007).